

Modello 770 per la fiduciaria se incassa dividendi per conto del fiduciante

Oltre all'emittente, anche la società fiduciaria deve segnalare il dividendo percepito per conto del suo cliente

/ Stefania BARSALINI

Anche nel caso di **intestazione fiduciaria** della partecipazione in società ed enti di cui all'[art. 73](#), comma 1, lett. a) e b) del TUIR ad una società abilitata a svolgere le attività previste dall'[art. 1](#) della legge 23 novembre 1939 – che disciplina l'operatività delle società fiduciarie, le quali sono autorizzate ad intestarsi fiduciariamente beni dei propri clienti per amministrarli nel loro esclusivo interesse – il prelievo sugli utili da partecipazione deve essere effettuato dal soggetto emittente per i dividendi soggetti alle disposizioni dell'[art. 27](#) del DPR 600/73, in base al quale le società e gli enti emittenti operano con obbligo di rivalsa una ritenuta, nella misura del 26%, sugli utili da essi corrisposti.

Per effetto delle modifiche apportate dall'[art. 1](#), commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), il trattamento fiscale degli utili percepiti dalle persone fisiche conseguiti al di fuori dell'esercizio di una attività di impresa commerciale e derivanti dal possesso e dalla cessione di **partecipazioni "qualificate"**, ai sensi dell'[art. 67](#), comma 1, lett. c), del TUIR è stato uniformato a quello previsto per le partecipazioni non qualificate di cui alla lett. *c-bis*) di detto comma 1, disponendo una omogenea tassazione a titolo di imposta pari al 26% come previsto dal citato art. 27.

È però prevista un'apposita **disciplina transitoria** per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le disposizioni del DM [26 maggio 2017](#). In questo caso, quindi, i dividendi concorrono alla formazione del reddito complessivo e non sono soggetti a ritenuta.

Il medesimo regime vale anche per le distribuzioni di utili da partecipazioni **qualificate** in società estere effettuate dal 1° gennaio 2018, ma relative a utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Anche in questo caso, risulta ancora operante la precedente disciplina, secondo la quale gli utili e gli altri proventi di fonte estera derivanti da partecipazioni di natura qualificata partecipano parzialmente alla determinazione del reddito complessivo e qualora relativi a partecipazioni in società non residenti in Paesi a fiscalità privilegiata sono assoggettati a ritenuta a titolo di acconto (*cf.* ris. Agenzia delle Entrate n. [61/2019](#)).

Relativamente ai dividendi derivanti da **azioni dematerializzate**, l'[art. 27-ter](#), comma 3 del DPR 600/73 prevede che il soggetto presso il quale i titoli sono deposi-

tati è tenuto all'accredito, con separata evidenza, dell'ammontare dell'imposta sostitutiva sugli utili al conto unico istituito ai sensi del comma 1 dell'[art. 3](#) del DLgs. 1° aprile 1996, n. 239, e all'addebito dell'imposta ai percipienti all'atto del pagamento, il sostituto d'imposta non è l'emittente, ma l'intermediario presso il quale l'azionista ha depositato i propri titoli.

In presenza di un'intestazione fiduciaria delle partecipazioni, l'amministrazione e la gestione delle stesse è affidata dal proprietario (fiduciante) ad altro soggetto, vale a dire al fiduciario, affinché le **custodisca** e ne curi l'esercizio dei relativi diritti, per poi restituirle al fiduciante ad una certa scadenza.

Con l'intestazione fiduciaria, il fiduciario diviene formale intestatario dei beni del fiduciante e come tale appare e agisce nei confronti dei terzi.

Si indicano i dati del fiduciante

La presenza della fiduciaria fra il socio e l'emittente presuppone, pertanto, che prima di applicare la ritenuta la società o l'ente emittente obbligatoriamente acquisisca dalla società fiduciaria le **informazioni necessarie** per operare come sostituto di imposta.

In particolare, l'emittente deve avere le seguenti **informazioni**:

- residenza (italiana o estera) del fiduciante;
- natura della partecipazione detenuta (qualificata o non qualificata);
- partecipazione relativa ad un'impresa commerciale individuale.

L'**emittente** o l'intermediario in veste di sostituto di imposta, deve riportare nel modello 770, **quadro SI**, l'ammontare complessivo degli utili corrisposti; nel quadro SK, rigo SK5 i dati identificativi della società fiduciaria, e rigo SK5, punto 24, che si tratta di dividendi pagati a società fiduciaria, indicando il codice 2.

Anche la **società fiduciaria** è tenuta alla compilazione del **quadro SK del modello 770**, specificando nel rigo SK2 che trattasi di comunicazione effettuata da società fiduciaria, con la causale E, indicando, nell'apposita sezione del rigo SK3 i dati relativi all'emittente e nel rigo SK5 i dati anagrafici del fiduciante. Tali modalità dichiarative consentono la corretta imposizione dei dividendi, tutelando il diritto alla riservatezza degli investitori che hanno scelta di intestare le azioni fiduciariamente, senza privare l'Amministrazione finanziaria di poter effettuare gli opportuni controlli.